



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 13/6/2003)

Art. 1 – Finalità. 1. Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente il Comune di Albiate, allo scopo di migliorare la sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente, intende avvalersi delle più moderne tecnologie atte al monitoraggio in tempo reale del traffico e del territorio urbano, quali telecamere e reti telematiche.

2. Le finalità che si intende perseguire con il progetto di video-sorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente locale, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla L. 31 dicembre 1996 n. 675 e disposizioni correlate.

3. La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Municipale di Albiate costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale che opera nel Comune.

4. L'impianto di video-sorveglianza, in sintesi, è finalizzato a:

- assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare il patrimonio;
- controllare aree ben determinate;
- monitorare il traffico.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto. 1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati con telecamere a colori connesse alla sala controllo posta presso il

Comando della Polizia Municipale, sotto il diretto ed esclusivo controllo della stessa. Tale sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né sono accessibili da altre periferiche.

Art. 3 - Sala controllo. 1. La sala controllo è ubicata presso un Ufficio della Polizia Municipale, al quale si può accedere tramite una porta d'ingresso munita di serratura; le finestre dei locali della Polizia Municipale sono protette da inferriate e da impianto antintrusione.

Art. 4 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo. 1. L'accesso alla sala controllo è consentito solamente al responsabile del trattamento dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco o dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte

delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

7. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. 1. Il Sindaco designa e nomina, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, il responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati nell'ambito dell'organico del Corpo di Polizia Municipale.

2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

3. Con l'atto di nomina, al responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico.

4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 31 dicembre 1996 n. 675, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n. 501.

Art. 6 - Nomina degli incaricati. Gestione dell'impianto di video-sorveglianza. 1. Il responsabile del trattamento dati designa e nomina incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza nell'ambito degli operatori della Polizia Municipale.

2. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di video-sorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

4. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici, le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave. 1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati indicati negli articoli 5 e 6.

2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

3. Il responsabile e gli incaricati potranno autonomamente variare la propria password.

Art. 8 - Principi di pertinenza e di non eccedenza. 1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video-sorveglianza, ed in particolare di quello relativo alla pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 9, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

2. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

3. E' altresì vietato riprendere e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente

dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia. 1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o della tutela del patrimonio comunale l'incaricato della video-sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo le amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze ad esse assegnate.

4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziarie o di polizia.

Art. 10 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici. 1. Le immagini saranno registrate su dischi rigidi di un server dedicato. L'accesso a tale server sarà protetto da password sia a livello di sistema operativo che di software gestionale. Il server sarà ubicato in locali protetti da un sistema antintrusione.

2. Sarà tenuto, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 6, idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- la data di cancellazione dell'immagine;
- la firma degli incaricati che hanno effettuato le operazioni disciplinate dal presente regolamento.

3. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune o a precise disposizioni di legge.

4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

5. Tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 9, le immagini registrate saranno conservate per un periodo minimo di 3 giorni lavorativi e massimo di 15 giorni.

Art. 11 - Gestione dati statistici. 1. Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico verrà effettuata mediante provvedimenti emanati di concerto dal Sindaco e dal Responsabile.

4. Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato. Gli incaricati, infatti, si limiteranno a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

Art. 12 - Informativa ai cittadini. 1. I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli, posti sulle vie di accesso al territorio comunale, indicanti che è in funzione il servizio di video-sorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della L. 31 dicembre 1996 n. 675.

2. A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

Art.13 - Individuazione delle zone coperte dal sistema. 1. Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opererà nelle zone del Comune specificamente individuate con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti esecutivi dell'impianto. Eventuali ulteriori zone saranno individuate con le medesime modalità.

2. Verranno registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni.

3. I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

Art. 14 - Disposizioni finali. 1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art.27, comma 1, della Legge 31/12/1996 n. 675, e disciplina l'uso del sistema di video-sorveglianza. In ossequio alla normativa vigente, verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.